

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore proponente: VI Gestione del territorio - Urbanistica

Dirigente: arch. Olimpio di Martino

Funzionario EQ: arch. Valentina Ascione

Assessore competente: ing. Gioacchino Acampora

Oggetto: "Regolamento per l'installazione di dehors e strutture temporanee - Modifiche ed integrazioni al regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2017".

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 28.01.2013, veniva approvato il regolamento per l'installazione di strutture temporanee e precarie.
- che con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 20.02.2017 venivano approvate le modifiche ed integrazioni al Regolamento per installazione di strutture temporanee e precarie approvato con delibera di C.C. n.4 del 28.01.2013, proposte con delibera di G.C. n.47 del 02.02.2017.

Considerato che:

- nell'arco temporale intercorso tra l'entrata in vigore del predetto regolamento ad oggi, sono stati emanati diversi provvedimenti finalizzati alla semplificazione delle procedure, il D.P.R 31/2017, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"; il D.L. 76/2020 "Decreto semplificazioni", che ha significativamente integrato e modificato il D.P.R. 380/2001 "Testo unico dell'edilizia", rendendo in tal modo, superate alcune procedure indicate nel regolamento comunale vigente (art. 7 del procedimento).
- L'applicazione del regolamento è stato riconosciuto elemento compulsivo in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini, di sostegno alle attività commerciali, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città. Difatti, con l'approvazione dello stesso molti titolari dei pubblici esercizi hanno potuto apprezzare tale opportunità migliorativa alla propria attività commerciale, riconosciuta nell'arco del tempo positivamente sia dai cittadini, che dall'Amministrazione stessa, grazie proprio alle molteplici richieste pervenute, le quali, per gran parte, hanno trovato positiva definizione.
- A seguito di tanto, è dunque volontà dell'Amministrazione vigente perseguire nell'intento giustamente avviato, integrando e modificando il presente Regolamento finalizzandone una più ampia utilizzazione da parte dei cittadini interessati nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la più ampia compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.
- La rivisitazione del Regolamento comunale dei dehors è un Obiettivo strategico del VI Settore gestione del territorio - Urbanistica.
- All'uopo, sono state preventivamente redatte alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento per installazione di strutture temporanee, precarie e stagionali approvato, con Delibera di C.C. n.4 del 20.02.2017.
- con nota prot. 71399 del 19.12.2023 è stato sottoposto il presente "Regolamento per l'installazione di dehors e strutture temporanee - Modifiche ed integrazioni al regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2017" al parere della IV Commissione consiliare permanente per la proposta al Consiglio Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente relazione istruttoria si propone di approvare il "Regolamento per l'installazione di dehors e strutture temporanee - Modifiche ed integrazioni al regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2017", come di seguito riportato nella tabella di confronto con il testo vigente:

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PROPOSTO
Regolamento per l'installazione di strutture temporanee, precarie e stagionali. Approvato con Delibera di C.C. n.4 del 20.02.2017	Regolamento per l'installazione di Dehors e strutture temporanee - Modifiche ed integrazioni al regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2017
Art. 1. Generalità ed ambito di applicazione	Art. 1. Generalità ed ambito di applicazione

1.1. Le presenti disposizioni regolano e disciplinano la possibilità di installare manufatti precari e strutture "Dehors", destinati a soddisfare esigenze di natura temporanea, nel rispetto di un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, in conformità alla vigente legislazione statale, regionale, nonché al codice civile e ai vigenti regolamenti e norme comunali.

1.2. Il presente Regolamento è indirizzato a incentivare, principalmente, le strutture ricettive-produttive su tutto il territorio comunale, ivi incluse le attività commerciali, artigianali e agricole, in particolare quelle a vocazione turistica, quali pubblici esercizi di ristorazione ed intrattenimento, stabilimenti balneari, attrezzature sportive o destinate a servizi pubblici, artigianato tra cui quello connesso alla commercializzazione di prodotti tipici locali, al fine di soddisfare le esigenze di una utenza in aumento; esso definisce, le procedure ed i controlli e specifica le modalità e le caratteristiche delle strutture precarie, nonché le garanzie per la loro rimozione.

1.3. Il presente Regolamento si applica in tutte le ipotesi in cui l'installazione di strutture temporanee e precarie non sia già regolamentata da diverse normative e/o regolamenti, comunali o sovra comunali. In particolare, per le nuove strutture temporanee e precarie da installare sulla fascia costiera, si applicheranno le presenti disposizioni successivamente all'approvazione del Piano Comunale delle Coste.

1.4. le strutture di cui al presente Regolamento devono essere al servizio delle seguenti attività:

- a) commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) ricezione turistica alberghiera;
- c) pubblico intrattenimento, ricreative ed associative;
- d) sportive, culturali e religiose;
- e) industriali e artigianali connesse al ciclo produttivo;
- f) agricole e piccolo artigianato connesse alla commercializzazione di prodotti tipici locali;
- g) agriturismo e agricamper;
- h) connesse alla balneazione;
- i) aventi finalità sociali senza fini di lucro;
- j) parcheggio.

1.5. Sono soggetti alla disciplina contemplata da presente Regolamento:

- a) strutture precarie per le attività come sopra caratterizzate;
- b) attrezzature per la balneazione con carattere stagionale realizzate con elementi trasportabili, nel rispetto del Codice della Navigazione;
- c) i nuclei destinati a servizio di pubblica utilità, purché realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;
- d) Non sono soggetti alla presente disciplina tutti gli interventi diversi dalla precedente classificazione e che non ricadono nella categoria delle strutture precarie.

Art.2. Definizione

2.1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono strutture precarie e temporanee le opere agevolmente rimovibili, funzionali a soddisfare una esigenza temporanea e circoscritta nel tempo, che non

1.1. Le presenti disposizioni regolano e disciplinano la possibilità di installare manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze di natura temporanea e strutture "Dehors", nel rispetto di un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, in conformità alla vigente legislazione statale, regionale, nonché al codice civile e ai vigenti regolamenti e norme comunali.

1.2. Il presente Regolamento è indirizzato a incentivare, principalmente, i dehors e le strutture temporanee ricettive-produttive su tutto il territorio comunale, ivi incluse le attività commerciali, artigianali e agricole e quelle a vocazione turistica, quali pubblici esercizi di ristorazione ed intrattenimento, stabilimenti balneari, attrezzature sportive o destinate a servizi pubblici, artigianato tra cui quello connesso alla commercializzazione di prodotti tipici locali, al fine di soddisfare le esigenze di una utenza in aumento. Il medesimo regolamento definisce, le procedure ed i controlli e specifica le modalità e le caratteristiche dei dehors e strutture temporanee, nonché le garanzie per la loro rimozione.

1.3. Il presente Regolamento si applica in tutte le ipotesi in cui l'installazione di strutture temporanee e precarie non sia già regolamentata da diverse normative e/o regolamenti, comunali o sovra comunali.

Per le nuove strutture temporanee e precarie da installare sulla fascia costiera, si applicheranno le presenti disposizioni successivamente all'approvazione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (PAD); nelle more dell'approvazione del predetto piano si applicheranno le norme a carattere comunale e sovracomunale.

1.4. I dehors e le strutture temporanee di cui al presente Regolamento devono essere al servizio delle seguenti attività:

- a) Commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) Turistico ricettive ;
- c) Per pubblico intrattenimento, ricreative ed associative;
- d) sportive, culturali e religiose;
- e) industriali e artigianali connesse al ciclo produttivo;
- f) agricole e piccolo artigianato connesse alla commercializzazione di prodotti tipici locali;
- g) agriturismo e agricamper;
- h) connesse alla balneazione;
- i) aventi finalità sociali senza fini di lucro;
- j) parcheggio.

1.5. Sono soggetti alla disciplina contemplata dal presente Regolamento:

- a) dehors e strutture temporanee per le attività come sopra caratterizzate;
- b) attrezzature per la balneazione, con carattere stagionale e non, realizzate con elementi trasportabili, nel rispetto del Codice della Navigazione;
- c) gli spazi urbani destinati a servizio di pubblica utilità, purché realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito.

1.6. Non sono soggetti alla presente disciplina tutti gli interventi diversi dalla precedente classificazione e che non ricadono nella categoria dei dehors e delle strutture temporanee.

Art.2. Definizione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

2.1 **dehors**: strutture agevolmente rimovibili, arredate e predisposte per l'attività di ristorazione e somministrazione

abbiano il carattere della continuità e con caratteristiche fisiche tali da non determinare trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, e nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 3. Localizzazione

- 3.1. I manufatti ricadenti nella tipologia delle strutture precarie potranno realizzarsi su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico o privato che hanno destinazione compatibile con la corrispettiva attività di cui a quelle previste al punto 1.4 del presente regolamento, ivi incluso, laddove vi siano i presupposti, sulle aree demaniali rilasciate in concessione. Essi non devono arrecare intralcio alla circolazione pedonale, carrabile e ciclabile e, se ricadenti in aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio, sono soggetti a specifico nulla osta da parte del Comando di Polizia Locale per il rispetto delle previsioni del Codice della Strada. Restano salve le norme in materia di occupazione del suolo pubblico.
- 3.2. Le strutture precarie devono essere posizionate in maniera tale da non interferire con le infrastrutture tecnologiche a rete (acquedotti, gasdotti, linee di comunicazioni fonia e dati, linee di trazione di energia elettrica, etc.) e/o con gli elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione etc.), né limitarne il loro funzionamento, utilizzo o manutenzione, fatta eccezione per i casi esplicitamente ammessi ed autorizzati dal competente ufficio tecnico comunale.
- 3.3. Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie nei centri storici e nelle aree di rilevante valore artistico, paesaggistico ed ambientale, dovrà essere subordinata alla adozione di particolari caratteristiche e/o cautele finalizzate ad un corretto inserimento nel contesto di intervento. In ogni caso non potranno essere autorizzate strutture precarie tali da compromettere il decoro di monumenti ed irrinunciabili di rilevante importanza storico-artistica, né potranno essere ubicate strutture precarie in posizioni tali da ostacolare e/o limitare particolare visioni panoramiche da spazi pubblici. Per la realizzazione di strutture precarie su beni culturali è obbligatorio il parere preventivo ex art. 22 del D.Lgs. 42/2004.
- 3.4. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione dei manufatti non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni stradali non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formato dai cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici di trasporto. Deve essere, inoltre, assicurata una larghezza libera netta dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a mt 0,50, al netto di eventuali aggetti, nel rispetto delle norme del Codice della strada e suo regolamento di attuazione.

di bevande e alimenti, posti esternamente ad attività e locali su suolo pubblico e/o privato.

- 2.2. **Strutture temporanee:** Manufatti agevolmente rimovibili, funzionali a soddisfare una esigenza temporanea e circoscritta nel tempo, che non abbiano il carattere della continuità e con caratteristiche fisiche tali da non determinare trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, e nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 3. Localizzazione

- 3.1. I dehors e le strutture temporanee potranno realizzarsi su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico o privato con destinazione compatibile con la corrispettiva attività di cui a quelle previste al punto 1.4 del presente regolamento, ivi incluso, laddove vi siano i presupposti, sulle aree demaniali rilasciate in concessione. Essi non devono arrecare intralcio alla circolazione pedonale, carrabile e ciclabile e, se ricadenti in aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio, sono soggetti a specifico nulla osta da parte del Comando di Polizia Locale per il rispetto delle previsioni del Codice della Strada. Restano salve le norme in materia di occupazione del suolo pubblico.
- 3.2. I dehors e le strutture temporanee devono essere posizionati in maniera tale da non interferire con le infrastrutture tecnologiche a rete (acquedotti, gasdotti, linee di comunicazioni fonia e dati, linee di trazione di energia elettrica, etc.) e/o con gli elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione etc.), né limitarne il loro funzionamento, utilizzo o manutenzione, fatta eccezione per i casi esplicitamente ammessi ed autorizzati dal competente ufficio tecnico comunale.
- 3.3. Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di dehors nei centri storici e nelle aree di rilevante valore artistico, paesaggistico ed ambientale, dovrà essere subordinata alla adozione di particolari caratteristiche e/o cautele finalizzate ad un corretto inserimento nel contesto di intervento. In ogni caso non potranno essere autorizzate strutture temporanee tali da compromettere il decoro di monumenti ed immobili di rilevante importanza storico-artistica, né potranno essere ubicati in posizioni tali da ostacolare e/o limitare particolari visioni panoramiche da spazi pubblici. Per la realizzazione di strutture precarie su beni culturali è obbligatorio il parere preventivo ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004.
- 3.4. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione dei manufatti non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni stradali non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formato dai cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici di trasporto. Deve essere, inoltre, assicurata per il percorso pedonale una larghezza, netta non inferiore a mt 1,50. In casi eccezionali il percorso pedonale può avere una larghezza, netta non inferiore a mt 1,00, per una lunghezza massima di m.10,00, qualora la lunghezza sia superiore a mt 10 è necessario un intervallo di larghezza pari ad almeno 1,50 x

Tale larghezza deve essere libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità di percorsi pedonali e/o ciclabili.

- 3.5. Le strutture precarie devono essere posizionate in maniera tale da non interferire con la libera fruizione ed accessibilità degli spazi pubblici, ivi incluso le aree demaniali marittime, e degli spazi privati ad uso pubblico.
- 3.6. Negli spazi lasciati liberi per il passaggio del pubblico, di cui al precedente art.3.4 del presente regolamento, non devono essere posizionati ulteriori elementi quali cartelli pubblicitari, arredi, vasi, fioriere, etc. e quant'altro possa ostacolare e la libera circolazione dei pedoni.
- 3.7. Compete al Comando di Polizia Locale verificare costantemente la perfetta osservanza delle prescrizioni di cui al punto 3.6 del presente articolo ed applicare, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 4. Dimensioni e distanze

4.1. Le strutture precarie possono avere una superficie coperta massima come disciplinata di seguito:

- su suolo pubblico fino a mq. 100;
 - su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico fino a mq. 150;
 - su superfici private già pavimentate, ivi incluso quelle a terrazzo o terrazzate, fino a mq. 200, fatta salva la superficie per i servizi igienici laddove la sede dell'attività principale ne sia sprovvista in quanto non obbligatori;
 - su terreni destinati alla produzione di prodotti agricoli e attività industriali o artigianali ad essa connessi fino ad un massimo del 5% della superficie complessiva del fondo e, in ogni caso, fino a mq. 200.
- 4.2. Nei casi di cui al punto 4.1. le strutture precarie al solo servizio di attività di interesse pubblico potranno essere autorizzate anche per superfici maggiori fino ad un massimo del 20% della superficie complessiva del fondo, e comunque fino ad un massimo di mq. 500, e per una altezza massima di 6,00 mt.
- 4.3. Qualora la struttura precaria venga utilizzata per attività da svolgersi all'aperto, senza alcun tipo di copertura, essa potrà essere autorizzata anche per superfici maggiori rispetto a quella prevista dal punto 4.1., fino ad un massimo del 20% della superficie complessiva del fondo e comunque fino a mq. 500.
- 4.4. Le strutture precarie, da installare su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico, possono svilupparsi in lunghezza entro i limiti del prospetto o, a seconda dei casi, dei prospetti dell'unità immobiliare, di proprietà o in locazione del richiedente, destinata ad attività principale. Qualora la struttura debba estendersi in lunghezza oltre i limiti stabiliti al precedente periodo, l'istanza deve essere corredata anche dell'atto di assenso dei proprietari confinanti.
- 4.5. Le strutture precarie devono avere:
- per le strutture a falda inclinata, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 3,50; altezza minima, misurata dal piano di calpestio alla quota di imposta

1.50, quale spazio di manovra per disabili, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e del DM 236/1989 art. 8 comma 2. Tale larghezza deve considerarsi al netto di qualunque ostacolo dovuto ad attrezzature pubbliche quali cassonetti, pali della pubblica illuminazione e cartelli stradali mobili in quanto deve essere libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità di percorsi pedonali e/o ciclabili.

- 3.5. I dehors e le strutture temporanee devono essere posizionate in maniera tale da non interferire con la libera fruizione ed accessibilità degli spazi pubblici, ivi incluso le aree demaniali marittime, e degli spazi privati ad uso pubblico.
- 3.6. Negli spazi lasciati liberi per il passaggio del pubblico, di cui al precedente art.3.4 del presente regolamento, non devono essere posizionati ulteriori elementi quali cartelli pubblicitari, arredi, vasi, fioriere, etc. e quant'altro possa ostacolare la libera circolazione dei pedoni.
- 3.7. Compete al Comando di Polizia Municipale verificare costantemente la perfetta osservanza delle prescrizioni di cui al punto 3.6 del presente articolo ed applicare, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 4. Dimensioni e distanze

4.1. I dehors e le strutture temporanee possono avere una superficie coperta massima come disciplinata di seguito:

- su suolo pubblico fino a mq. 100;
 - su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico fino a mq. 150;
 - su superfici private già pavimentate, ivi incluso quelle a terrazzo o terrazzate, fino a mq. 200, fatta salva la superficie per i servizi igienici laddove la sede dell'attività principale ne sia sprovvista in quanto non obbligatori;
 - su terreni destinati alla produzione di prodotti agricoli e attività industriali o artigianali ad essa connessi fino ad un massimo del 5% della superficie complessiva del fondo e, in ogni caso, fino a mq. 200.
- 4.2. Nei casi di cui al punto 4.1. i dehors e le strutture temporanee al solo servizio di attività di interesse pubblico e/o culturale potranno essere autorizzati anche per superfici maggiori fino ad un massimo del 20% della superficie complessiva del fondo, e comunque fino ad un massimo di mq. 500, e per una altezza massima di 6,00 mt.
- 4.3. Qualora la struttura precaria venga utilizzata per attività da svolgersi all'aperto, senza alcun tipo di copertura, essa potrà essere autorizzata anche per superfici maggiori rispetto a quella prevista dal punto 4.1., fino ad un massimo del 20% della superficie complessiva del fondo e comunque fino a mq. 500.
- 4.4. I dehors e le strutture temporanee, da installare su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico, possono svilupparsi in lunghezza entro i limiti del prospetto o, a seconda dei casi, dei prospetti dell'unità immobiliare, di proprietà o in locazione del richiedente, destinata ad attività principale. Qualora la struttura debba estendersi in lunghezza oltre i limiti stabiliti al precedente periodo, l'istanza deve essere corredata anche dell'atto di assenso dei proprietari confinanti.
- 4.5. I dehors e le strutture temporanee devono avere:
- per le strutture a falda inclinata, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 3,50; altezza minima, misurata dal piano di calpestio alla quota di imposta della copertura non

della copertura non inferiore a ml 2,40, altezza media non inferiore a ml 2,70 e non superiore a mt. 3,30.

- b) per le tensostrutture, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 3,30.
- c) per le strutture a falda inclinata, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 3,30.

4.6. Fermo restando le altre disposizioni legislative e normative in materia di distanze da proprietà private, strade e altri impianti/immobili, le strutture precarie, qualora non adiacenti, devono rispettare la distanza minima di metri 3,00 dai confini, fatta salva la facoltà di posizionare la struttura ad una distanza inferiore con espresso assenso del confinante.

4.7. Considerato che l'intero territorio del Comune di Ercolano, dotato di elevata attrattiva turistica perché costituisce un insieme geologico, ambientale e naturalistico di eccezionale rilevanza è stato dichiarato "di notevole interesse pubblico" dal Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali con un Decreto del 17/08/1961, è consentita, ai sensi del comma 3 dell'art.20 del D.Lgs. 285/1992, l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria pari a mt 1,50 al netto di ogni e qualunque ingombro od ostacolo quale pali della pubblica illuminazione, paline a sostegno della segnaletica stradale, arredi urbani, cassonetti, armadi tecnologici, sporti, ecc.. Le strutture precarie di pertinenza delle attività di cui al punto 1.4., posizionate in aderenza ai fabbricati, devono avere una altezza tale da non arrecare danni e/o disturbi alle unità immobiliari aliene; in ogni caso è obbligatorio l'atto di assenso del condominio e/o dei comunitari.

Art. 5 Caratteristiche e tipologia

5.1. Le strutture precarie non devono avere alcun tipo di fondazione; esse possono essere fissate al suolo mediante adeguati sistemi di ancoraggio e, laddove indispensabile, possono essere stabilizzate a mezzo di posa in opera sul suolo di elementi prefabbricati facilmente rimovibili al termine del periodo di installazione.

5.2. Le strutture precarie dovranno essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche e tipologie:

- a) la struttura portante, solo ancorata al suolo, dovrà essere realizzata con elementi lineari in acciaio e/o in alluminio verniciato e/o in legno o materiali similari; essa può essere fissata al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, e, laddove necessario, può essere stabilizzata a mezzo di elementi prefabbricati appoggiati sul suolo, di dimensioni massime di cm 40x40x40, da posizionare alla base dei montanti;
- b) la copertura dovrà essere realizzata di colore chiaro e dovrà essere impermeabile;
- c) le pannellature laterali dovranno essere in materiale trasparente;
- d) la pavimentazione dovrà essere del tipo galleggiante o similare, ovvero dovrà essere facilmente amovibile e, comunque, tale che la sua installazione e rimozione

inferiore a ml 2,40, altezza media non inferiore a ml 2,70 e non superiore a mt. 3,30.

- b) per le tensostrutture, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 3,30.
- c) per le strutture a copertura piana altezza massima, misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 3,30.
- d) Qualora il dehors o la struttura temporanea con copertura impermeabile sia di dimensioni superiori a mq 80 la copertura oltre a consentire una regolare raccolta di acque piovane, dovrà consentire il deflusso come da normativa e la relativa canalizzazione e raccolta.

4.6. Fermo restando quando riportato al punto 4.4 e le altre disposizioni legislative e normative in materia di distanze da proprietà private, strade e altri impianti/immobili, i dehors e le strutture precarie, qualora non adiacenti, devono rispettare la distanza minima di metri 3,00 dai confini, fatta salva la facoltà di posizionare la struttura ad una distanza inferiore con espresso assenso del confinante.

4.7. Considerato che l'intero territorio del Comune di Ercolano, dotato di elevata attrattiva turistica perché costituisce un insieme geologico, ambientale e naturalistico di eccezionale rilevanza è stato dichiarato "di notevole interesse pubblico" dal Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali con un Decreto del 17/08/1961, è consentita, ai sensi del comma 3 dell'art.20 del D.Lgs. 285/1992, l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria pari a mt 1,50 e solo in casi eccezionali ad mt 1,00 al netto di ogni e qualunque ingombro od ostacolo quale pali della pubblica illuminazione, paline a sostegno della segnaletica stradale, arredi urbani, cassonetti, armadi tecnologici, sporti, ecc. I dehors e le strutture temporanee di pertinenza delle attività di cui al punto 1.4., posizionate in aderenza ai fabbricati, devono avere una altezza tale da non arrecare danni e/o disturbi alle unità immobiliari aliene; in ogni caso è obbligatorio l'atto di assenso del condominio e/o dei comunitari.

Art. 5. Caratteristiche e tipologie

5.1. I dehors e le strutture temporanee non devono avere alcun tipo di fondazione; essi possono essere fissati al suolo mediante adeguati sistemi di ancoraggio e, laddove indispensabile, possono essere stabilizzate a mezzo di posa in opera sul suolo, di elementi prefabbricati facilmente amovibili al termine del periodo di installazione.

5.2. I dehors e le strutture temporanee dovranno essere realizzati secondo le seguenti caratteristiche e tipologie:

- a) la struttura portante, solo ancorata al suolo, dovrà essere realizzata con elementi lineari in acciaio e/o in alluminio verniciato e/o PVC e/o in legno o materiali similari; essa può essere fissata al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, e, laddove necessario, può essere stabilizzata a mezzo di elementi prefabbricati appoggiati sul suolo, di dimensioni massime di cm 40x40x40, da posizionare alla base dei montanti;
- b) la copertura dovrà essere realizzata di colore chiaro e potrà essere, a seconda delle specifiche esigenze, permeabile o impermeabile;
- c) le pannellature laterali dovranno essere in materiale trasparente e facilmente apribili e amovibili;

non preveda strutture fisse e non arrechi danni di qualunque genere o alteri il fondo sottostante; tale disposizione non si applica qualora si scelga di utilizzare la pavimentazione stradale già esistente sulla quale poggiare la struttura precaria;

- e) nel caso di strutture precarie a servizio di stabilimenti balneari, gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente articolo possono essere realizzati in legno e, in tal caso, la copertura dovrà consentire la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

5.3. La quota di imposta del piano di calpestio delle strutture precarie non potrà superare un dislivello di 20 cm dal piano di sistemazione esterna, salvo la realizzazione di adeguati accessi per disabili.

5.4. I vani di accesso, nel caso di utilizzo di pannellature laterali, individuati come vie di esodo, devono essere dimensionati in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento.

5.5. Le strutture precarie di altro genere e natura dovranno essere realizzate con materiale ritenuto compatibile con l'ambiente circostante e con le caratteristiche della zona e del paesaggio.

5.6. Le zone recintate, ove all'interno sono ubicate le strutture precarie, devono essere dotate di adeguati varchi, pedonali e carrabili, di larghezza non inferiore a int. 3,00, al fine di consentire un agevole accesso ai mezzi di soccorso; essi devono essere realizzati secondo le prescrizioni delle vigenti normative, ivi incluso quelle in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche.

5.7. La sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi, evitando qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. È vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare l'area di pertinenza con essenze arboree e/o cespugliature anch'esse autoctone.

5.8. Qualora le strutture precarie siano realizzate per lo svolgimento di attività che comportino l'affluenza contemporanea di un numero elevato di persone, in ragione e nei limiti normativi connessi all'attività stessa, il richiedente dovrà dimostrare, con formale atto, di avere la disponibilità di un'area da adibire a zona di sosta a disposizione degli avventori, nella misura minima di un posto auto per ogni quattro utenti del numero complessivo e contemporaneo di quelli ospitati e/o ospitabili in ragione dell'attività. L'area disponibile dovrà essere contigua e/o prossima a quella ove si svolga l'attività, e distante dall'attività principale nella misura massima di un raggio di metri 200 o, in mancanza, apposita convenzione con garage autorizzato che abbia la capienza idonea a soddisfare i sopra indicati requisiti, distante dalla medesima attività principale nella misura massima di un raggio di metri 500. tale disposizione non si applica alle strutture già autorizzate sulla base della vigente normativa, ivi incluso gli stabilimenti balneari e lidi attrezzati.

- d) la pavimentazione dovrà essere del tipo galleggiante o simile, ovvero dovrà essere facilmente amovibile e, comunque, tale che la sua installazione e rimozione non preveda strutture fisse e non arrechi danni di qualunque genere o alteri il fondo sottostante. Tale disposizione non si applica qualora si scelga di utilizzare come piano di calpestio la pavimentazione stradale già esistente sulla quale poggiare la struttura precaria;

- e) nel caso di strutture precarie a servizio di stabilimenti balneari, gli elementi costruttivi devono essere realizzati in conformità delle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente articolo e la copertura dovrà consentire la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

5.3. La quota di imposta del piano di calpestio dei dehors e delle strutture precarie non potrà superare un dislivello di 20 cm dal piano di sistemazione esterna, salvo la realizzazione di adeguati accessi per disabili.

5.4. I vani di accesso, nel caso di utilizzo di pannellature laterali, individuati come vie di esodo, devono essere dimensionati in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento.

5.5. I dehors e strutture temporanee di altro genere e natura dovranno essere realizzati con materiale ritenuto compatibile con l'ambiente circostante e con le caratteristiche della zona e del paesaggio.

5.6. Le zone recintate, ove all'interno sono ubicati i dehors e/o strutture temporanee, devono essere dotate di adeguati varchi, pedonali e carrabili, di larghezza non inferiore a m. 3,00, al fine di consentire un agevole accesso ai mezzi di soccorso; essi devono essere realizzati secondo le prescrizioni delle vigenti normative, ivi incluso quelle in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche.

5.7. La sistemazione esterna nelle aree private dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi, evitando qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici all'esterno dei dehors e/o strutture temporanee, piantumando, ove possibile, essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. È vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare l'area di pertinenza con essenze arboree e/o cespugliature anch'esse autoctone. Qualora le coperture dei dehors e delle strutture temporanee siano impermeabili bisogna prevedere un adeguato sistema di regimentazione delle acque la cui metodologia di realizzazione sarà riportata nella relazione asseverata e negli elaborati grafici.

5.8. Qualora i dehors e/o le strutture temporanee siano realizzate per lo svolgimento di attività che comportino l'affluenza contemporanea di un numero elevato di persone, in ragione e nei limiti normativi connessi all'attività stessa, il richiedente dovrà dimostrare, con formale atto, di avere la disponibilità di un'area da adibire a zona di sosta a disposizione degli avventori, nella misura minima di un posto auto per ogni quattro utenti del numero complessivo e contemporaneo di quelli ospitabili in ragione dell'attività. L'area disponibile dovrà essere contigua e/o prossima a quella ove si svolga l'attività, e distante dall'attività principale nella misura massima di un raggio di metri 200 o, in mancanza, apposita convenzione con garage autorizzato che abbia la capienza idonea a soddisfare i sopra indicati requisiti, distante dalla medesima attività principale nella misura massima di un

Art. 6. Temporanità

6.1. E' possibile installare strutture precarie e temporanee, aventi le caratteristiche di cui ai all'art. 5 del presente regolamento, con semplice C.I.L.A. (comunicazione inizio lavori asseverata - art. 6-bis D.P.R. n.380/01), qualora l'installazione sia per un periodo NON superiore a 90 (novanta) giorni (art.6, comma 1 lettera e-bis del D.P.R. n.380/01), previa acquisizione di parere di conformità al Codice della Strada e di assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico. Detta C.I.L.A. può essere presentata, per la stessa struttura, due sole volte nell'arco di un- anno con una interdistanza temporale di sei mesi.

La C.I.L.A. dovrà indicare espressamente il periodo dell'installazione che avrà valore di validità ed efficacia della stessa.

6.2. Per un periodo NON superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni, è possibile richiedere la concessione del suolo pubblico e/o l'installazione di strutture precarie e temporanee, aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del presente regolamento, previa:

- acquisizione di parere di conformità al Codice della Strada (D.Lgs n.285/92);
- assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico;
- acquisizione di autorizzazione paesaggistica (art.146 del D. Lgs n.42/2004);
- eventuale assenso della proprietà del suolo, se privato, o del condominio, se l'intervento interessa parti condominiali.

6.3. Al termine di scadenza del periodo di installazione di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, il soggetto avente titolo deve provvedere, entro un tempo massimo di dieci giorni, naturali e consecutivi, successivo alla data di scadenza, alla rimozione delle strutture precarie installate e al ripristino dello stato dei luoghi "ante operam" delle aree sulle quali sono state installate le medesime strutture.

6.4. A garanzia dell'adempimento di rimozione e rimessa in pristino delle strutture di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 nonché della pavimentazione stradale, il soggetto avente titolo dovrà stipulare idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, pari ad un importo forfettariamente stabilito in € 2.000,00 (euro duemila) per strutture non superiori a mq. 30 e in € 5.000,00 (euro cinquemila) per quelle superiori, allegando alla C.I.L.A. o alla richiesta di concessione, la dimostrazione degli obblighi assolti.

6.5. Entro dieci giorni naturali e consecutivi, precedenti la data di scadenza del massimo periodo di validità concesso di cui al punto 6.2. (trecentosessantacinque giorni), il soggetto avente titolo può presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art.19 della legge n. 241/90 e s.m. e i., per il rinnovo dell'installazione della medesima struttura precaria per un ulteriore periodo (max 365 gg.), richiamando i pareri e l'autorizzazione paesaggistica già acquisiti e presentando il rinnovo della polizza a garanzia di cui al precedente punto 6.4.

6.6. Il rinnovo con S.C.I.A. di cui al precedente punto 6.5., potrà essere presentato an no fino al periodo massimo di validità dell'autorizzazione paesaggistica 'cinque and). Successivamente a tale ultimo periodo, la struttura

raggio di metri 500. Tale disposizione non si applica ai dehors già autorizzati sulla base della vigente normativa, ivi incluso gli stabilimenti balneari e lidi attrezzati.

Art. 6. Temporanità

E' possibile installare dehors e strutture temporanee, aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del presente regolamento.

6.1a. Per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, mediante C.I.L. (comunicazione inizio lavori - manutenzione ordinaria) ai sensi dell'art. 6, comma e-bis), del D.P.R. n.380/01, in considerazione del combinato disposto con l'art. 2 c.1) del DPR 31/2017, allegato A.

Detta C.I.L. può essere presentata, per la medesima struttura, una volta sola nell'arco di uno stesso anno e dovrà indicare espressamente il periodo dell'installazione che avrà valore di validità ed efficacia della stessa.

6.1b. Per un periodo da 121 a 180 giorni, mediante C.I.L. (comunicazione inizio lavori - manutenzione ordinaria) ai sensi dell'art. 6, comma e-bis), in considerazione del combinato disposto con l'art. 3 c.1) del DPR 31/2017, allegato B, previa acquisizione di parere di conformità al Codice della Strada e di assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo, qualora l'istallazione sia su suolo pubblico.

6.2a. Per un periodo non oltre i 365 (trecentosessantacinque) giorni, se ricadenti su suolo pubblico con S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/01 condizionata a:

- acquisizione di parere di conformità al Codice della Strada (D.Lgs n.285/92 e s.m.i.);
- assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi D.P.R. 31/2017, allegato B.

6.2b. Per un periodo non oltre i 365 (trecentosessantacinque) giorni, se ricadenti su suolo privato con S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/01 condizionata a:

- acquisizione di parere di conformità al Codice della Strada (D.Lgs n.285/92 e s.m.i.) se dovuto;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi DPR 31/2017, allegato B;
- eventuale assenso della proprietà del suolo, se privato, o del condominio, se l'intervento interessa parti condominiali.

6.2c. Per un periodo non oltre i 365 (trecentosessantacinque) giorni, se ricadenti su suolo sia pubblico che privato e non rientranti nella tipologia dei casi di cui al D.P.R. 31/2017, con S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/01 condizionata a:

- acquisizione di parere di conformità al Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92 e s.m.i.);
- assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico;
- acquisizione di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Dlgs 42/2004;

6.3. Al termine di scadenza del periodo di installazione di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, il soggetto avente titolo deve provvedere, entro un tempo massimo di dieci giorni, naturali e consecutivi, successivo alla data di scadenza, alla rimozione dei dehors e/o strutture temporanee installate e al ripristino dello stato dei luoghi "ante operam" delle aree sulle quali sono state installate le medesime strutture.

6.4. A garanzia dell'adempimento di rimozione e rimessa in pristino dei dehors e strutture temporanee di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 nonché della pavimentazione stradale, il soggetto avente titolo, dovrà stipulare idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, pari ad un importo forfettariamente stabilito in €

precaria va comunque ed in ogni caso rimossa a cura e spese del soggetto richiedente.

- 6.7. Per esigenze di interesse pubblico disposte dalla Giunta Comunale, può sempre disporsi, con provvedimento dirigenziale, l'anticipata scadenza del termine di validità della concessione di suolo e/o la sua sospensione temporanea, con i conseguenti obblighi di cui al precedente punto 6.4.
- 6.8. In tal caso il soggetto richiedente dovrà provvedere alla rimozione della struttura precaria e temporanea, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa ordinanza dirigenziale salvo il rimborso del canone di occupazione per il periodo di mancato utilizzo.

Art. 7. Procedimento

- 7.1. I soggetti che intendono installare manufatti precari e temporanei, per un periodo NON superiore a 90 (novanta) giorni devono presentare apposita C.I.L.A. allo Sportello Unico per l'Edilizia (S. U.E.) almeno dieci giorni prima dell'inizio delle opere di realizzazione, completa della documentazione di cui al successivo punto 7.7 e, nei casi previsti, dei pareri di competenza.
- 7.2. Qualora la realizzazione delle strutture precarie e temporanee per un periodo NON superiore a 90 (novanta) giorni sia connessa allo svolgimento di attività produttive, la C.I.L.A. deve essere presentata al S. U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) entro e non oltre 15 giorni prima dell'inizio delle attività; essa deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al punto 7.7, anche della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta amministrativi, nell'ambito del procedimento unico del SUAP per l'attivazione dell'intervento imprenditoriale da parte dell'istante.
- 7.3. L'Ufficio S.U.E o S. U.A.P., in relazione alle rispettive competenze indicate nei precedenti punti 7.1. e 7.2, effettua i controlli di conformità e nel caso evidenzino contrasti dell'opera a realizzarsi con le norme vigenti e con il presente regolamento, emette formale diffida a non realizzare le opere previste.

3.000,00 (euro tremila) per strutture non superiori a mq. 30 e in € 7.000,00 (euro settemila) per quelle superiori, allegando alla domanda di concessione, la dimostrazione degli obblighi assolti.

- 6.5. Entro dieci giorni naturali e consecutivi, precedenti la data di scadenza del massimo periodo di validità concesso di cui al punto 6.2. (trecentosessantacinque giorni), il soggetto avente titolo può presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m. e i., per il rinnovo dell'installazione della medesima struttura precaria per un ulteriore periodo (max 365 gg.), richiamando i pareri e l'autorizzazione paesaggistica già acquisiti e presentando il rinnovo della polizza a garanzia di cui al precedente punto 6.4.
- 6.6. Il rinnovo con S.C.I.A di cui al precedente punto 6.5, potrà essere presentato anno per anno fino al periodo massimo di validità dell'installazione:
- a) massimo dieci anni dalla data di comunicazione di inizio lavori di installazione, per i dehors e strutture temporanee installate su suolo pubblico;
 - b) per l'intera durata della concessione demaniale, per le strutture a servizio degli stabilimenti balneari;
 - c) massimo cinque anni dalla comunicazione di inizio lavori della concessione, per i dehors e strutture temporanee installate su suolo privato.
- Successivamente ai periodi suindicati, i dehors o le strutture temporanee vanno, in ogni caso, rimosse a cura e spese del soggetto richiedente.
- 6.7. Per esigenze di interesse pubblico disposte dagli organi competenti, può sempre ordinarsi, con provvedimento dirigenziale, l'anticipata scadenza del termine di validità della concessione di suolo e/o la sua sospensione temporanea, con i conseguenti obblighi di cui al precedente punto 6.4.
- 6.8. In tal caso il soggetto richiedente dovrà provvedere alla rimozione della struttura precaria e temporanea, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della relativa ordinanza dirigenziale salvo il rimborso del canone di occupazione per il periodo di mancato utilizzo.

Art. 7. Procedimento

- 7.1. I soggetti che intendono installare manufatti precari e temporanei, per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni devono presentare apposita C.I.L. allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) almeno dieci giorni prima dell'inizio delle opere di realizzazione, completa della documentazione di cui al successivo punto 7.7 e, nei casi previsti, dei pareri di competenza.
- 7.2. Qualora la realizzazione dei dehors e delle strutture temporanee per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni sia connessa allo svolgimento di attività produttive, la C.I.L. deve essere presentata al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) entro e non oltre 15 giorni prima dell'inizio delle attività; essa deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al punto 7.7, anche della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta amministrativi, nell'ambito del procedimento unico del SUAP per l'attivazione dell'intervento imprenditoriale da parte dell'istante.
- 7.3. L'Ufficio S.U.E e/o S.U.A.P., previo parere del Comando della Polizia Municipale (servizio viabilità) in relazione alle rispettive competenze indicate nei precedenti punti 7.1. e

7.4. I soggetti che intendono installare manufatti precari e temporanei, per un periodo NON superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni devono, preventivamente, presentare allo S.U.E;

7.4.1. se l'installazione è su suolo pubblico, richiesta di concessione corredata da tutta la documentazione di cui al punto 7.7. del presente articolo, tendente ad ottenere:

- l'acquisizione di parere di conformità al Codice della Strada (D.Lgs n.285/92);
- l'assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico;
- l'acquisizione di autorizzazione paesaggistica (art.146 del D.Lgs n.42/2004);
- l'acquisizione pareri prescritti.

7.4.2. se l'installazione è su suolo privato o privato ad uso pubblico, presentazione di &C.I.A. corredata da tutta la documentazione di cui al punto 7.7. del presente articolo, ed in particolare:

- parere di conformità al Codice della Strada (D.Lgs 285/92), laddove necessario;
- assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico, laddove necessario;
- autorizzazione paesaggistica (art.146 del D.Lgs n.42/2004);
- eventuali pareri prescritti.

7.5. Qualora la realizzazione delle strutture precarie e temporanee sia connessa allo svolgimento di attività produttive, la procedura indicata al punto 7.4. è sotto la responsabilità amministrativa dello S.U.A.P. a cui andrà preventivamente presentata la richiesta di concessione.

7.6. L'Ufficio S.U.A.P., in persona del responsabile designato, acquisiti i pareri di tutti gli altri Uffici comunali interessati (Urbanistica, Edilizia Privata, Commercio, Viabilità, Servizio Igiene Pubblica), nel caso in cui detti pareri non evidenzino contrasti dell'opera a realizzarsi con le norme vigenti e con il presente regolamento, esprime il proprio assenso, ovvero in caso di contrasto respinge la richiesta.

7.7. I soggetti che intendono installare manufatti precari e temporanei, devono presentare all'Ufficio competente (S.U.E o S. U.A.P.) la documentazione di seguito elencata:

- a) Istanza di concessione di suolo pubblico ed installazione di struttura precaria e temporanea (solo per occupazioni superiori a 90 giorni) a firma del richiedente e del proprietario, se diverso da quest'ultimo, la quale deve contenere espressamente l'indicazione del periodo nel quale si intende realizzare la struttura precaria e temporanea, la superficie da occupare e la documentazione da b) ad l);
- a1 C.I.L.A. (solo per occupazioni inferiori o pari a 90 giorni) a firma del richiedente e del proprietario, se diverso da quest'ultimo, la quale deve contenere espressamente l'indicazione del periodo nel quale si intende realizzare la struttura precaria e temporanea, la superficie da occupare e la documentazione da b) ad L);
- b) Documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato ed iscritto al corrispondente Ordine Professionale:
- b.1 relazione tecnico-descrittiva che illustri la struttura che si intende installare, le caratteristiche tecnico-costruttive dei materiali, le modalità di installazione e fissaggio, gli elementi strutturali, la copertura e le finiture, la idoneità statica della struttura, il rispetto delle norme di sicurezza;

7.2, effettua i controlli di conformità e nel caso evidenzino contrasti dell'opera a realizzarsi con le norme vigenti e con il presente regolamento, emette formale diffida a non realizzare le opere previste.

Successivamente alla realizzazione la competenza dei controlli e della conformità è di competenza del S.U.A.P., della Polizia Municipale e del servizio antiabusivismo.

7.4. I soggetti che intendono installare dehors o strutture temporanei, per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni devono, preventivamente, presentare allo S.U.E:

7.4.1. Per l'installazione su suolo pubblico, la richiesta di concessione deve essere corredata da tutta la documentazione di cui al punto 7.7 del presente articolo, tendente ad ottenere:

- l'acquisizione di parere di conformità al Codice della Strada (D.Lgs n.285/92 e s.m.i.);
- l'assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico;
- l'acquisizione di autorizzazione paesaggistica ai sensi ai sensi DPR 31/2017, come indicato al paragrafo 6.2a e 6.2b.
- l'acquisizione eventuali pareri prescritti.

7.4.2. Per l'installazione su suolo privato o privato ad uso pubblico, la presentazione di S.C.I.A. deve essere corredata da tutta la documentazione di cui al punto 7.7 del presente articolo, ed in particolare:

- parere di conformità al Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e s.m.i.), laddove necessario;
- assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico, laddove necessario;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs n.42/2004 come indicato al paragrafo 6.2c;
- eventuali pareri prescritti.

7.5. Qualora la realizzazione dei dehors e strutture precarie e temporanee sia connessa allo svolgimento di attività produttive, la procedura indicata al punto 7.4 è sotto la responsabilità amministrativa dello S.U.A.P. a cui andrà preventivamente presentata la richiesta di concessione.

7.6. L'Ufficio S.U.A.P., in persona del responsabile designato, acquisiti i pareri di tutti gli altri Uffici comunali interessati (Urbanistica, Edilizia Privata, Commercio, Viabilità, Servizio Igiene Pubblica), nel caso in cui detti pareri non evidenzino contrasti dell'opera a realizzarsi con le norme vigenti e con il presente regolamento, esprime il proprio assenso, ovvero in caso di contrasto respinge la richiesta.

7.7. I soggetti che intendono installare manufatti precari e temporanei, su suolo pubblico devono informatizzare allo sportello dell'Ufficio competente (S.U.E o S.U.A.P. se inerente ad attività produttiva) la documentazione di seguito elencata:

- a) Istanza di concessione di suolo pubblico ed installazione di struttura precaria e temporanea (solo per occupazioni superiori a 120 giorni) a firma del richiedente e del proprietario, se diverso da quest'ultimo, la quale deve contenere espressamente l'indicazione del periodo nel quale si intende realizzare la struttura precaria e temporanea, la superficie da occupare e la documentazione da b) ad l);
- a1 (solo per occupazioni inferiori o pari a 120 giorni) a firma del richiedente e del proprietario, se diverso da quest'ultimo, la quale deve contenere espressamente

- b.2 planimetria di zona, su aerofotogrammetria e su catastale, in scala da 1:500 a 1:2000 e comunque tale da rappresentare l'ubicazione dell'intervento da realizzare in relazione al più ampio contesto in cui si inserisce;
- b.3 planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200, ovvero in scala adeguata, riportante i coni ottici della documentazione fotografica, riportante la presenza di eventuali arredi urbani e servizi (dissuasori, paline per la segnaletica, pali per la pubblica illuminazione, etc.), con indicazione del rispetto delle distanze e degli spazi di cui all'art. 4 del presente regolamento destinati ai pedoni;
- b.4 rappresentazione grafica del manufatto (piante, sezioni, prospetti) in scala 1:100 o 1:50, con particolari (elementi costruttivi ed elementi di ancoraggio) in scala 1:20;
- c) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri e delle tasse afferenti l'attività svolta nonché del pagamento dei diritti di segreteria di cui alla Delibera di C.C. n. 10 del 28.05.2014 e s. m. e i..
- d) Documentazione fotografica dei luoghi e rendering di progetto;
- e) Relazione paesaggistica semplificata (per occupazioni superiori a 90 giorni);
- f) Nulla osta Enti esterni laddove necessari;
- g) Dichiarazione d'impegno a rimuovere, a propria cura e spese, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o su richiesta dell'Amministrazione per esigenze di pubblico interesse ai sensi del precedente punto 6.7, i manufatti temporanei e precari installati e a ripristinare l'originario stato dei luoghi ante operam;
- h) Polizza fideiussoria assicurativa o bancaria di cui al precedente punto 6.4, relativa all'importo dei lavori di rimozione dei manufatti temporanei e precari, valida per tutto il periodo di occupazione richiesta;
- i) Dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni civili provocati a terzi, persone e cose, derivanti dalla installazione, uso e smontaggio della struttura temporanea;
- l) Assenso, eventuale, della proprietà del suolo, se privato, o del condominio, se l'intervento interessa parti condominiali.
Tutti gli elaborati di cui alla lettera b), dovranno essere presentati anche su supporto digitalizzato.

7.8. Qualora la realizzazione delle strutture precarie e temporanee riguardi opere da installare su suolo pubblico, l'inizio delle opere di installazione deve essere effettuato, previo appuntamento, alla presenza di personale del Comando di P.M. eventualmente coadiuvato da tecnico del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune.

7.9. Entro quindici giorni, decorrenti dalla data di scadenza della validità della C.I.L.A. o della Concessione, gli aventi titolo devono presentare, al competente Ufficio comunale, una relazione asseverata e la documentazione fotografica, entrambe a firma di un tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine Professionale, che comprovi l'avvenuta rimozione delle strutture e la rimessa in pristino "ante operam" delle aree oggetto di autorizzazione. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, Il Comando di P.M., previo

l'indicazione del periodo nel quale si intende realizzare la struttura precaria e temporanea, la superficie da occupare e la documentazione di cui ai punti b2), b3), b4), c) , d), f), g), i) ed l);

b) Documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato ed iscritto al corrispondente Ordine Professionale:

b.1 relazione tecnico-descrittiva che illustri la struttura che si intende installare, le caratteristiche tecnico-costruttive dei materiali, le modalità di installazione e fissaggio, gli elementi strutturali, la copertura e le finiture, la idoneità statica della struttura, il rispetto delle norme di sicurezza;

b.2 planimetria di zona, su aerofotogrammetria e su catastale, in scala da 1:500 a 1:1000 e comunque tale da rappresentare l'ubicazione dell'intervento da realizzare in relazione al più ampio contesto in cui si inserisce;

b.3 planimetria di zona in scala 1:200, ovvero in scala adeguata, riportante i coni ottici della documentazione fotografica, riportante la presenza di eventuali arredi urbani e servizi (dissuasori, paline per la segnaletica, pali per la pubblica illuminazione, etc.), con indicazione del rispetto delle distanze e degli spazi di cui all'art. 4 del presente regolamento destinati ai pedoni;

b.4 rappresentazione grafica del manufatto (piante, sezioni, prospetti) in scala 1:100 o 1:50, con particolari (elementi costruttivi ed elementi di ancoraggio) in scala 1:20;

c) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri e delle tasse afferenti l'attività svolta nonché del pagamento dei diritti di segreteria di cui alla Delibera di C.C. n. 10 del 28.05.2014 e s. m. e i..

d) Documentazione fotografica dei luoghi e rendering di progetto;

e) Relazione paesaggistica semplificata (per occupazioni superiori a 120 giorni);

f) Nulla osta Enti esterni laddove necessari;

g) Dichiarazione d'impegno a rimuovere, a propria cura e spese, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o su richiesta dell'Amministrazione per esigenze di pubblico interesse ai sensi del precedente punto 6.7, i manufatti temporanei e precari installati e a ripristinare l'originario stato dei luoghi ante operam;

h) Polizza fideiussoria assicurativa o bancaria di cui al precedente punto 6.4, relativa all'importo dei lavori di rimozione dei manufatti temporanei e precari, valida per tutto il periodo di occupazione richiesta;

i) Dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni civili provocati a terzi, persone e cose, derivanti dalla installazione, uso e smontaggio della struttura temporanea;

l) Assenso, eventuale, della proprietà del suolo, se privato, o del condominio, se l'intervento interessa parti condominiali.

7.8. Qualora la realizzazione dei dehors e/o strutture temporanee riguardi opere da installare su suolo pubblico, l'inizio delle opere di installazione deve essere effettuato, previo appuntamento, alla presenza di personale del Comando di P.M. eventualmente coadiuvato da tecnico del Settore Gestione del territorio.

7.9. Entro quindici giorni, decorrenti dalla data di scadenza della validità della C.I.L. o della Concessione, gli aventi titolo devono presentare, al competente Ufficio comunale, una relazione asseverata e la documentazione fotografica, entrambe a firma di un tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine Professionale, che comprovi l'avvenuta rimozione del dehors o della struttura temporanea e la rimessa in pristino "ante operam" delle aree oggetto di

accertamento, redigerà un verbale circa l'avvenuta o meno rimozione. I costi relativi agli accertamenti ed alle correlate attività svolte dal Comando P.M. e/o dagli uffici comunali preposti, saranno recuperati dalla polizza fideiussoria ovvero, in mancanza, applicando una sanzione amministrativa.

- 7.10. Nel caso in cui il manufatto autorizzato non venga rimosso nei termini prescritti, lo stesso sarà considerato a tutti gli effetti abusivo e soggetto al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia. L'Ufficio urbanistico preposto escuterà la polizza fideiussoria prestata e attiverà la procedura di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi in danno dell'inadempiente.
- 7.11. Nel caso di mancata rimozione del manufatto autorizzato nei termini prescritti, non verranno rilasciate concessioni, al soggetto inadempiente e per l'attività esercitata, per almeno tre anni successivi all'accertamento di mancata rimozione.
- 7.12. La svincolo della polizza fideiussoria o bancaria (totale o parziale) sarà autorizzato dall'Ufficio urbanistico preposto, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'adempimento degli obblighi di totale rimozione e corretta rimessa in pristino.
- 7.13. Per garantire un puntuale monitoraggio degli interventi effettuati sul territorio e della loro incidenza urbanistica, presso il Settore Pianificazione Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, sarà istituito un apposito registro e raccolte le copie di tutti i titoli abilitativi attinenti la realizzazione di strutture precarie e temporanee.

Art. 8. Norme transitorie

- 8.1. Le strutture precarie già realizzate in virtù di autorizzazioni precedenti al presente regolamento dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi contenute entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, salvo l'obbligo di ottemperare a provvedimenti sanzionatori emessi in forza di norme precedenti.
- 8.2. Le strutture precarie da realizzarsi in virtù del presente regolamento, nonché quelle indicate al comma precedente, saranno soggette al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico se ricadenti su area pubblica.
- 8.3. Per tutto quanto non previsto e contemplato, si fa espresso riferimento alle normative ed ai regolamenti, comunali, ivi incluso il regolamento sugli esercizi pubblici approvato unitamente al vigente regionali e statali.
- 8.4. Per la presentazione della C.I.L.A./Concessione/S.C.I.A. sono dovuti i diritti di segreteria di cui alla Delibera di C.C n. 10 del 28.05.2014 e s. m. e i..

autorizzazione. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, il Comando di P. M., previo accertamento, redigerà un verbale circa l'avvenuta o meno rimozione. I costi relativi agli accertamenti ed alle correlate attività svolte dal Comando P.M. e/o dagli uffici comunali preposti, saranno recuperati dalla polizza fideiussoria ovvero, in mancanza, applicando una sanzione amministrativa.

- 7.10. Nel caso in cui il manufatto autorizzato non venga rimosso nei termini prescritti, lo stesso sarà considerato a tutti gli effetti abusivo e soggetto al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia. L'Ufficio S.U.A.P. escuterà la polizza fideiussoria prestata e attiverà la procedura di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi in danno dell'inadempiente.
- 7.11. Nel caso di mancata rimozione del manufatto autorizzato nei termini prescritti, non verranno rilasciate concessioni, al soggetto inadempiente e per l'attività esercitata, per almeno tre anni successivi all'accertamento di mancata rimozione.
- 7.12. La svincolo della polizza fideiussoria o bancaria (totale o parziale) sarà autorizzata dall'Ufficio S.U.A.P., su richiesta dell'interessato e previa verifica da parte della Polizia Municipale e/o del Settore Governo del Territorio dell'adempimento degli obblighi di totale rimozione e corretta rimessa in pristino.
- 7.13. Per garantire un puntuale monitoraggio degli interventi effettuati sul territorio e della loro incidenza urbanistica, presso il Settore Gestione del Territorio, sarà istituito un apposito registro e raccolte le copie di tutti i titoli abilitativi attinenti alla realizzazione di strutture precarie e temporanee.

Art. 8. Norme transitorie

- 8.1. I dehors e le strutture temporanee precari già realizzate in virtù di autorizzazioni precedenti al presente regolamento dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi contenute entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, salvo l'obbligo di ottemperare a provvedimenti sanzionatori emessi in forza di norme precedenti.
- 8.2. I dehors e le strutture temporanee da realizzarsi in virtù del presente regolamento, nonché quelli indicati al comma precedente, saranno soggetti al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico se ricadenti su area pubblica.
- 8.3. Per tutto quanto non previsto e contemplato, si fa espresso riferimento alle normative ed ai regolamenti, comunali, ivi incluso il regolamento sugli esercizi pubblici approvato unitamente al vigente regionali e statali.
- 8.4. Per la presentazione della C.I.L./ Concessione/S.C.I.A./ Autorizzazione paesaggistica sono dovuti i diritti di segreteria di cui alla Delibera di C.C n. 10 del 28.05.2014 e s. m. e i..

Si rende la presente istruttoria, per le decisioni che il Consiglio Comunale vorrà assumere.

Si attesta che la presente istruttoria è stata redatta nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa, ed è

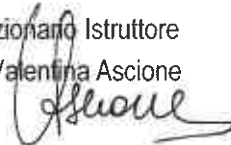
resa ai fini dell'adozione del relativo atto di competenza.

Si attesta, altresì, che:

- l'istruttoria è compiuta e i documenti originali citati sono detenuti dall'ufficio;
 - l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- l'istruttoria è stata redatta dal funzionario istruttore competente;
- l'atto è stato adottato seguendo l'ordine cronologico.

Ercolano, 25.01.2024

Il Funzionario Istruttore
arch. Valentina Ascione



IL DIRIGENTE VI SETTORE

LETTA la relazione istruttoria che precede, a firma dell' arch. Valentina Ascione, funzionario E.Q del servizio Urbanistica Edilizia-antiabusivismo e condono edilizio.

VISTO:

- Il Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie approvato con Delibera di C.C. n.4 del 28.01.2013.
 - Le Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie approvato con Delibera di C.C. n.4 del 20.02.2017;
 - Il DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata regolamento interventi sottoposti a procedura semplificata
 - il D.L. 76/2020 "Decreto semplificazioni"
 - il DPR 380/2001 " Testo unico dell'edilizia" e ss.mm.ii.
- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., di cui al D. Lgs. 267/2000

DATO ATTO che sulla proposta, così come formulata, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art.49 comma 1 del vigente T.U.EE.LL.,

PROPONE

Al Consiglio Comunale di deliberare l'approvazione della presente proposta, con l'oggetto, le premesse, le considerazioni, le valutazioni riportate in narrativa ed il seguente dispositivo:

1. **APPROVARE**, come ad ogni effetto approva, la premessa assertiva ed esplicativa di cui al presente atto che di seguito si intende fedelmente ed integralmente trascritta;
2. **APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa il "Regolamento per l'installazione di dehors e strutture temporanee - Modifiche ed integrazioni al regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2017";
3. **DARE ATTO** che sul presente atto sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art.49, comma 1, del vigente T.U.EE.LL..
4. **TRASMETTERE** la presente ai Dirigenti dei Settori competenti demandando agli stessi l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali derivanti dall'approvazione del presente atto.
5. **DICHIARARE**, stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

Ercolano, li 25.01.2024

Il Dirigente VI Settore
Arch. Olimpio Di Martino